

## FLESSIBILITÀ OPERATIVA DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

A seguito dello stato di emergenza da COVID-19, la DG Welfare, con decreto nr. 3353 del 15/3/2020, ha sospeso – sino a nuove disposizioni – tutte le attività specialistiche che potessero produrre una maggiore esposizione a droplet/aerosol, mantenendo attive le sole attività relative alle prestazioni non differibili (quali ad esempio la chemioterapia, la radioterapia, la dialisi, ecc.), le prestazioni urgenti con priorità U e B, quelle ritenute indifferibili e non altrimenti erogabili dell'area delle dipendenze e della salute mentale dell'età adulta ed evolutiva ed infine le prestazioni ad accesso diretto (es. punto prelievi), nel rispetto delle condizioni di sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari.

Con riferimento alla ricaduta di tale sospensione sulle prestazioni degli Specialisti Ambulatoriali, si richiamano le seguenti disposizioni dell'ACN del 31/3/2020 ritenendo – da un lato – che sia interesse reciproco dello Specialista Ambulatoriale e dell'Azienda che il Professionista renda le ore di attività contrattualmente dovute e – d'altro lato – che la situazione emergenziale richieda una significativa flessibilità operativa al fine di adeguare l'offerta di prestazioni alla domanda dell'utenza, fermo restando la responsabilità in capo alle ASST di dotare tutti gli Specialisti dei dispositivi di protezione individuali nel rispetto delle direttive nazionali e regionali.

### SI CONCORDA

che, sino al perdurare dell'epidemia in atto, in attuazione dell'art. 24 – comma 7 – del citato ACN, gli Specialisti Ambulatoriali possano, ove possibile, svolgere la loro attività, previamente concordandola con la Direzione Sanitaria dell'ASST, anche nei seguenti ambiti:

- a) effettuare, d'intesa con la Direzione Sanitaria Aziendale, attività di diagnosi e cura, di supporto e consulenziali, anche presso altre Strutture Aziendali;
- b) garantire la selezione dei pazienti prenotati da far accedere agli ambulatori extra ospedalieri, effettuando un consulto telefonico preliminare con il medico richiedente;
- c) effettuare il teleconsulto con il medico di MMG per la risoluzione in remoto dei casi, anche al fine di rendere più appropriate, ove possibile, le prestazioni;
- d) essere coinvolti, d'intesa con la Direzione Sanitaria, nei processi clinico organizzativi nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedale territorio, avuto particolare riguardo alla presa in carico del paziente cronico, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID 19;
- e) In caso di incremento della prevalenza epidemica con conseguente ulteriore ricorso alla riduzione degli accessi alle prestazioni della Specialistica Ambulatoriale e nell'ipotesi di mancata esecuzione delle stesse, gli Specialisti Ambulatoriali forniranno il loro contributo sulla base delle emergenti esigenze organizzative rappresentate dalle Direzioni Generali di riferimento;
- f) gli Specialisti Ambulatoriali forniscono il loro supporto alle ASST in termini di selezione e reclutamento del paziente affetto da patologie croniche per il quale risulta essere particolarmente indicata l'immunizzazione dal virus influenzale. Questa azione si esplica in via prioritaria nei confronti dei pazienti under 60. In caso di adesione da parte dello Specialista, l'ASST può coinvolgerlo, all'interno del piano programma della esecuzione della campagna vaccinale, anche nella somministrazione del vaccino stesso.

Fermi restando gli obiettivi di interesse regionale approvati dalle ASST per il 2020 ai sensi della D.G.R. n. XI/1422 del 25 marzo 2019, laddove gli stessi non siano perseguibili o il grado di svolgimento, visto lo stato di emergenza, non permetta ai professionisti il raggiungimento potenziale del 100% dell'obiettivo, si invitano le ASST a individuare entro il 30 settembre 2020, in accordo con le OO.SS. di categoria parametri di valutazione delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente documento al fine di garantire l'accesso a detta voce remunerativa.

Le presenti indicazioni sono da considerarsi in applicazione dell'art. 30, comma 1, ai cui sensi, al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni alla domanda dell'utenza, le Aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare la flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale e del successivo comma 5 ai sensi del quale, nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'azienda assicura l'impiego temporaneo dello Specialista Ambulatoriale in altra struttura idonea. I provvedimenti così adottati devono tenere conto di eventuali concomitanze o sovrapposizioni di incarichi dello Specialista in più aziende.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE DEL SUMAI LOMBARDIA E DELLA CISL MEDICI LOMBARDIA

I componenti del Comitato Regionale in rappresentanza degli specialisti segnalano difformità nelle procedure adottate dalle singole Aziende nella riapertura delle attività ambulatoriali, come disposta dalla DGR XI/3115 del 7.05.2020, con modalità organizzative locali che, in alcune realtà, si ritiene possano non garantire il distanziamento dei pazienti e la sanificazione appropriata degli ambienti e dello strumentario; sollecitano pertanto l'Assessorato Welfare a verificare, tramite le ATS, le situazioni locali anche su segnalazione della parte sindacale, e a ripristinare, ove necessario, nella organizzazione del lavoro, il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali di sanificazione e distanziamento necessari nell'attuale stato di pandemia, per la sicurezza dei pazienti e degli operatori.